

INTERNET E INFORMATICA - AI: anche il Tar sanziona citazioni dell'**avvocato** non pertinenti e piene di errori

LINK: <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/internet-e-informatica--ai-anche-tar-sanzionale-citazioni-avvocato-non-pertinenti-e-piene-errori-A...>

INTERNET E INFORMATICA - AI: anche il Tar sanziona citazioni dell'**avvocato** non pertinenti e piene di errori. La sentenza n. 3348/2025 del Tar Lombardia - **Milano** ha analizzato l'ulteriore caso in cui un **avvocato**, nell'ambito della redazione di atti giudiziari, si era affidato acriticamente ai risultati offerti da strumenti di intelligenza artificiale generativa, incappando - così - in clamorosi errori. Sia chiaro: l'errore accompagna la storia dell'uomo come la sua ombra. E, in generale, la storia dell'umanità è costellata di errori. Prometeo rubò il fuoco agli dei, nell'errata convinzione di essere in grado di emancipare l'umanità. E, per questo suo sbaglio, fu condannato da Zeus a una terribile tortura eterna, simbolica rappresentazione dei travagli dell'essere umano. Adamo ed Eva mangiarono il frutto dell'albero della conoscenza, nonostante il divieto dell'Altissimo. E l'errore si trasformò in peccato, capace di condizionare la storia del genere umano. Il percorso del pensiero filosofico è ricco di suggestioni sull'errore (e

sull'ignoranza). Alcuni pensatori si confrontarono con l'errore, cercando di offrire soluzioni assolute: Cartesio, per esempio, cercò di ridurre il mondo alla chiarezza di un metodo, ma neppure questa impostazione ha impedito agli uomini di inciampare. In effetti, la storia è un archivio di errori. Le Crociate, invocate per riconquistare la "Terra santa", si trasformarono in potenti strumenti al servizio dei regnanti. L'Inquisizione, nata per difendere i dogmi e la verità (assoluta), bruciò la conoscenza, cercando di addomesticare le coscienze. La Rivoluzione francese, che aveva proclamato libertà, uguaglianza e fraternità, spese i propri ideali nel Terrore. Durante ogni epoca, l'uomo - nel tentativo di redimersi dai fallimenti precedenti - ha reagito alle difficoltà del momento: ha conosciuto cadute, per poi rialzarsi. Si potrebbe dire che nell'errore si nasconde una certa dignità. Nietzsche lo intuì quando vide nell'errore non una colpa, ma qualcosa di utile (e inevitabile) per l'essere umano. La paura di fare errori spesso impedisce il progresso. E, così, l'errore fa parte del processo

creativo fondamentale per la crescita di ciascun individuo. Come se non bastasse, ci si è messa anche la tecnologia, che - con i propri strumenti - aiuta l'uomo, ma è anche in grado di amplificare la portata degli errori, aggiungendo le proprie sviste a quelle degli esseri umani. In particolare, l'intelligenza artificiale, con le sue "allucinazioni" (dovute al funzionamento del large language model), può fornire risposte completamente sbagliate alle domande formulate ed è in grado di condizionare qualsiasi percorso, anche quello legato alla redazione degli atti giudiziari. E di "allucinazioni" (prese per vere) si è occupato, per l'appunto, anche il Tar di **Milano** in un giudizio che traeva origine dall'impugnazione della mancata promozione di un'alunna di un liceo: la più "classica" delle questioni di diritto scolastico, affrontata - da quanto si legge nella sentenza - con un ricorso supportato da una serie di riferimenti giurisprudenziali, richiamati a sostegno degli interessi dell'alunna bocciata, risultati fasulli nel corso del giudizio. È quello che accade quando ci si

affida alle c.c.d.d. "allucinazioni" dell'IA, vale a dire alle informazioni false o inesatte che sembrano plausibili, ma non sono basate sulla realtà. Vari provvedimenti di Autorità nazionali si sono già occupate di questo fenomeno. Il primo caso noto è affrontato dal Tribunale di Firenze in una ordinanza emessa nel marzo di quest'anno (Trib. Firenze, sez. spec. impresa, 14 marzo 2025, in Guida dir., 2025, fasc. 13, pag. 22). La questione riguardava una vicenda relativa alla violazione di diritti di proprietà industriale. Durante il processo, una parte segnalava come una delle controparti avesse richiamato precedenti giurisprudenziali inesistenti. Di fronte a tale evidenza, il difensore che si era giovato di tali riferimenti (del tutto inventati) ammetteva di essersi affidato a Chat GPT che, probabilmente, aveva "costruito" una serie di provvedimenti giurisprudenziali, non verificati in sede di redazione dell'atto giudiziario. L'avvocato, peraltro, attribuiva la responsabilità dell'omessa verifica della correttezza delle citazioni a una sua collaboratrice e riusciva a scongiurare l'applicazione delle misure previste dall'art. 96 c.p.c. Altri due

casi hanno ravvisato nella condotta dell'avvocato che si affidi a strumenti di IA generativa senza effettuare le dovute verifiche gli elementi che permettono di individuare le condizioni per l'applicazione delle misure contemplate dall'art. 96 del codice di rito. La Sezione lavoro del Tribunale di Torino, con una sentenza datata 16 settembre 2025, ha sanzionato la presentazione di un ricorso infondato e redatto tramite l'ausilio dei dati forniti da un sistema di intelligenza artificiale. Ancora più grave sembra la situazione recentemente riscontrata dal Tribunale di Latina, che - con una sentenza del 23 settembre 2025 - ha sanzionato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. l'utilizzo di modelli processuali "redatti a stampone" tramite strumenti di intelligenza artificiale. Un avvocato aveva attinto a piene mani da strumenti di intelligenza artificiale per la redazione dei propri atti giudiziari nell'ambito di una serie di vertenze aventi a oggetto l'accertamento negativo di crediti contributivi. Oltre a una serie di errori commessi dal procuratore del ricorrente e riscontrati dall'Autorità giudiziaria, nel provvedimento del Tribunale della città laziale si legge che "il ricorso giudiziario - così come tutti gli altri centinaia di giudizi

patrocinati dal medesimo difensore, tutti redatti a stampone - risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale; tanto è evidente non solo dalla gestione del procedimento (...) ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati". Nella circostanza è stato osservato che l'atto è "composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum, infondate". È stata quindi ravvisata una sciatteria inaccettabile, tanto più che l'Autorità giudiziaria ha dato atto che il difensore - più volte invitato a presentarsi in udienza al fine di rendere chiarimenti - ha ritenuto di non presenziare, confermando così il totale disinteresse per quanto rilevato in sede di giudizio. Inevitabile, anche in questo caso, è stata l'applicazione delle misure previste dall'art. 96 c.p.c. Nel più recente dictum amministrativo, il Collegio milanese ha censurato pesantemente il comportamento dell'avvocato che aveva richiamato "estremi di pronunce non pertinenti e le massime indicate in molti

casi sono riferibili ad o r i e n t a m e n t i giurisprudenziali non noti" (come si apprende dalla lettura della sentenza). In particolare, il Collegio ha ravvisato che il fenomeno riguardava (addirittura) tutte le sentenze citate a sostegno dell'affermazione dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati. Il Tribunale Amministrativo ha quindi deciso di inviare copia della sentenza al Consiglio dell'**Ordine degli Avvocati di Milano**, in considerazione del rilievo effettuato dall'art. 88 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del ben noto rinvio alle disposizioni del codice di rito civile previsto dall'art. 39 c.p.a. Il principio espresso dall'art. 88 c.p.c. sopra richiamato è quello che impone alle parti e ai loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità: un canone fondamentale che sembra essere stato tradito nel corso della vertenza in esame. Infatti, secondo il Collegio, la condotta del difensore che si affidi a decisioni non coerenti (e "spacciate" per precedenti utili alla posizione del proprio assistito) costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio in maniera leale, così come disposto dall'art. 88 c.p.c. e applicabile al processo amministrativo

grazie all'art. 39 c.p.a., "in quanto introduce elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto, e perché rende inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l'attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati". E, a norma del comma 2 dell'art. 88 c.p.c., "in caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi". Quindi, è lo stesso codice di rito a indicare il dovere dell'autorità giudiziaria di informare il Consiglio dell'**Ordine** di appartenenza del legale di tali comportamenti non corretti. Del resto, di fronte alla richiesta di chiarimenti, in sede di trattazione orale, il difensore della parte ricorrente - con dichiarazione resa a verbale - aveva affermato di aver citato nel ricorso della giurisprudenza reperita mediante strumenti di ricerca basati sull'intelligenza artificiale che avevano generato risultati errati. Tanti sono i modi per reperire precedenti giurisprudenziali utili alle posizioni da tutelare, ma sembra che (ancora oggi) affidarsi a

riviste cartacee e a banche dati specializzate sia il metodo migliore per rintracciare il materiale da riportare nei propri atti giudiziari. Consultare in maniera acritica i sistemi di intelligenza artificiale è pericoloso. Sono frequenti le "allucinazioni", che non sono semplici "errori di distrazione", ma sono il frutto di un percorso che si basa sui risultati della probabilità linguistica su cui si fondano i modelli. In pratica, il sistema genera il testo più plausibile, anche se non necessariamente vero. Nel settore giuridico le "allucinazioni" più frequenti riguardano i riferimenti giurisprudenziali inesistenti, gli articoli di legge inventati, le opinioni d o t t r i n a l i decontestualizzate. Se non si controllano gli output degli strumenti d